

Con la presente vi informo che (con il Decreto 143 di Giugno) il Ministero del Lavoro ha definito un sistema per la **verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili**.

La finalità è quella di contrastare il fenomeno del lavoro "nero" in edilizia (e far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente proporzionata all'incarico).

Tecnicamente, tale verifica verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori (come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo delle Parti sociali del settore edile del 10.9.2020).

La verifica della congruità riguarderà **tutti i lavori edili pubblici e quelli privati di valore pari o superiore a 70.000 euro** (eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto), **per i quali la denuncia di inizio lavori verrà effettuata alla Cassa Edile** (territorialmente competente) **dall'1.11.2021**.

L'eventuale mancanza di congruità e la non regolarizzazione (come segue) incideranno sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l'impresa affidataria.

Si intendono ricomprese nell'ambito del settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile (nazionale e territoriale).

Restano esclusi dall'attività di verifica i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

Il Decreto stabilisce poi che, nell'ambito delle operazioni di verifica, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile; con riferimento:

- al valore complessivo dell'opera;
- al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- alla committenza;
- alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa soggetta a verifica sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L'attestazione di congruità verrà rilasciata (se la verifica darà esito positivo) entro 10 giorni dalla richiesta; presentata dall'impresa affidataria, ovvero dal committente, alla locale Cassa Edile (anche tramite un suo intermediario abilitato).

Sul punto, il Decreto stabilisce che:

- per i lavori pubblici, la congruità sarà richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente (a tal fine, l'impresa affidataria presenterà l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva).

Qualora le operazioni di verifica non riscontrino la congruità, è prevista una specifica procedura di regolarizzazione.

In sintesi, la Cassa Edile inviterà l'impresa a regolarizzare la propria posizione, entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo

della verifica di congruità verrà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

In seguito al permanere di tale irregolarità, la Cassa Edile procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese Irregolari (BNI).

Inoltre, la procedura prevede che, qualora la regolarizzazione non venga effettuata, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata), inciderà, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l'impresa affidataria.

In ogni caso, laddove lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti non superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Inoltre, è previsto che l'impresa affidataria risultante non congrua possa altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile.

Buona giornata.

a. miggiano